

ALLEGATO "B"

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO _____, DEL

**RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL DECRETO-LEGGE 18
OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221**

**AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" AD AREA SPA DEI PUBBLICI SERVIZI DI
TUTELA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DI DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE NONCHE' DI ATTIVITA'
COMPLEMENTARI AL SGRU FINO AL 31 DICEMBRE 2017**

Come è noto la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 199, pubblicata in G.U. il 25 luglio 2012, ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni con L. 148/2011, poiché in detto articolo veniva riproposta la medesima normativa contenuta nell'art. 23 bis D.L. 112/2008, abrogata con referendum popolare.

In linea generale, il citato articolo 4 ("Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea") imponeva agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In ordine al procedimento, l'ente interessato, avrebbe dovuto effettuare un'analisi di mercato attraverso la quale verificare l'idoneità della libera iniziativa economica a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Solo nel caso di esito negativo della verifica e previa approvazione di una delibera quadro, la pubblica amministrazione avrebbe potuto provvedere con l'attribuzione di diritti di esclusiva relativi ai singoli servizi.

Attesa la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa in parola, il legislatore ha ritenuto necessario intervenire in via d'urgenza al fine di traghettare la frammentata materia dei servizi pubblici locali verso un intervento normativo più complesso: da qui l'approvazione del richiamato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 34, commi 20 e ss.

L'elemento di novità della disciplina in esame riguarda l'introduzione della "relazione" che, salve le ipotesi di cui al comma 25 (gas, energia elettrica e farmacie comunali), è un atto prodromico e necessario per l'affidamento dei servizi pubblici locali. Al suo interno l'ente pubblico deve indicare le ragioni che l'hanno indotto a scegliere un determinato procedimento di aggiudicazione, anche con riferimento all'art. 106 TFUE.

Il legislatore è intervenuto, inoltre, sul tanto discusso art. 3 bis del D.L. 138 del 13 agosto 2011, aggiungendo il comma 1 bis il quale attribuisce le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali agli enti di governo degli ambiti.

Innanzitutto si rammenta che l'art. 3-bis del D.L. 138/2011 disciplina le modalità di perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei, che di norma non possono essere inferiore alla circoscrizione del territorio provinciale. Da qui la problematica della concreta perimetrazione poiché, il legislatore, con l'art. 17 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 cd. Spending review, convertito con L. n. 135 del 7 agosto 2012, ha avviato il riordino delle circoscrizioni provinciali tutt'ora in corso.

Il comma 1 bis aggiunto crea un ulteriore problema giuridico-interpretativo in quanto confligge con l'art. 9 del D.L. 95/2012 nella parte in cui attribuisce ai comuni funzioni fondamentali in tema, appunto, di organizzazione dei servizi pubblici locali. Allo stato, dunque, le stesse funzioni risultano attribuite a due soggetti (comuni e enti di governo degli ambiti).

Infine, la legge di conversione del D.L. 179/2012 elimina il limite dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house e risolve un'altra questione controversa.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art.4 non lascia, tuttavia, un vuoto normativo nella disciplina di settore nella misura in cui è, allo stato, valida ed efficace la normativa comunitaria, certamente meno restrittiva quanto meno per il ricorso all'affidamento diretto a società cd. in house, rispetto a quella nazionale censurata dalla Corte Costituzionale.

A tale riguardo, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia alle principali disposizioni europee e statali attualmente vigenti: all'art. 106 TFUE; alla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004); all'art. 113 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Tuel); al codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed al regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010; all'art. 2 L. 244/2007 ed all'art. 14 DL. 78/2010; agli artt. 4 e 9 D.L. 95/2012.

la realizzazione attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

Come indicato nei documenti programmatici di AREA approvati dall'assemblea dei soci, per il servizio di verde pubblico, dopo anni di sperimentazione, si è arrivati alla gestione in tutti i comuni, con l'implementazione, via via, dei comuni serviti.

Dopo alcuni anni di gestione del servizio si è potuto ottenere una visione più precisa del patrimonio a verde dei comuni, dei bisogni e delle risorse necessarie a soddisfarli. Come indicazione generale, i comuni affidatari del servizio richiedono il mantenimento degli operatori locali che già svolgevano analogo servizio per loro conto. In ogni caso si è provveduto ad allargare la concorrenza al fine di ottenere più efficienza ed economicità nella gestione del servizio.

Pensare di gestire tali servizi con logiche industriali prevede, necessariamente, la necessità di potere programmare investimenti ed interventi avendo davanti un periodo, anche medio-breve, in cui si abbia la certezza della quantità dei servizi da erogare ai comuni che hanno affidato in house ad AREA la loro gestione del verde pubblico.

Gli attuali rapporti convenzionali prevedono che ogni comune decida annualmente cosa affidare ad AREA e come pagarlo (se scaricarlo in tariffa o meno). Uno degli obiettivi dell'affidamento è quello di definire standard minimi da garantire che ogni comune potrebbe implementare a seconda delle proprie necessità.

Anche il servizio disinfezione zanzare è attivato in quasi tutti i comuni; tale servizio, visti i recenti problemi sanitari affrontati in via di urgenza dalla regione dovrebbe essere gestito con logiche che diano la possibilità di miglioramento, contenendo i costi a carico dei cittadini.

Per di più, attraverso la convenzione di servizio SGRU ed al succitato articolo 4 della medesima, la copertura dei servizi di cui trattasi viene totalmente garantita dalla società AREA SpA, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, mediante il ricorso a ricavi ricompresi, parzialmente, all'interno dei corrispettivi dei servizi SGRU (Servizio Gestione Rifiuti Urbani – voce REM = remunerazione del capitale investito) e limitatamente attraverso ricavi dei servizi extra-privativa e, quindi, senza oneri a carico del bilancio del comune.

Il Comune potrà, di propria iniziativa, concorrere alla copertura delle spese per i servizi affidati, secondo le modalità che riterrà più opportune, ovvero provvedere a richiedere interventi specifici, con oneri a proprio carico.

CONCLUSIONI

Dalle riflessioni esposte emerge, con chiarezza, la opportunità di mantenere in una struttura direttamente controllata dal comune (AREA SpA) la gestione dei servizi di tutela e manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione, fino alla scadenza della Convenzione, stipulata in data 3 maggio 2005, con ATO FERRARA 6, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello dell'in-house providing, stabilita nel 31/12/2017.